



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

SOLO X FAMILIARI
di Soci (n. Aff. m. 2)

Tariffa IIR-RIV

COLLETTIVA N. 48.684

CONVENZIONE

Fra

- il Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Trieste
 - il Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Milano
 - il Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Venezia
- e ciascuno per i propri Soci in quiescenza delle Assicurazioni Generali S.p.A., in seguito denominati "Contraente";

- e
- la S.p.A. ASSICURAZIONI GENERALI - Direzione di Venezia, in seguito denominata "Società"

premesse

- che il Contraente si prefigge di favorire e sviluppare il concetto previdenziale fra i propri Soci in quiescenza, attuali e futuri, mediante la stipulazione di polizze di assicurazione sulla vita
 - che la Società è disposta a fornire le prestazioni richieste, accordando particolari facilitazioni,
- viene stipulata la seguente Convenzione per l'assicurazione collettiva aperta a tutti i Soci in quiescenza del Contraente che decidono di aderire.

Art. 1 - Impegni del Contraente e della Società

Il Contraente si impegna a far partecipare all'assicurazione collettiva di cui alla presente Convenzione tutti i Soci in quiescenza attuali e futuri che sottoscrivano uno specifico modulo di adesione (fac-simile allegato). L'adesione sarà vincolante per l'anno solare in corso e dovrà eventualmente venir rinnovata per ciascun anno successivo.

La Società si impegna a prestare la copertura assicurativa nella forma indicata al seguente Art. 2 e successivi, in relazione a tutti i Soci del Contraente che aderiscano alla collettiva.

Art. 2 - Garanzie assicurative e premi

Le prestazioni assicurative sono garantite dalla Società mediante l'impiego ricorrente della propria tariffa IIR-RIV: assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico (tassi di tariffa scontati del 5% con il limite del premio puro), con controassicurazione e rivalutazione annua delle prestazioni. Ciascun Socio del Contraente, aderente alla collettiva, è assicurato per una rendita pagabile in rate mensili posticipate, la prima delle quali scadrà il primo del mese successivo al termine del differimento.

DIREZIONE DI VENEZIA / RAMO VITA

Direzione di Venezia - piazza S. Marco, 105 - cap. 30124 - c.p. 663 - tel. (041) 789111 - teleg.: Generali Venezia - telex: 410167 GRALI I





In caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento sarà liquidata ai beneficiari una somma pari ai premi unici netti corrisposti rivalutati secondo l'Art. 2 delle Condizioni Speciali della tariffa in parola (allegate alla presente Convenzione).

Art. 3 - Modalità di pagamento dei premi

Il versamento del premio per ciascun assicurato verrà effettuato tramite il Contraente, in unica soluzione all'atto della sottoscrizione.
Il versamento minimo è di f. 300.000.
I versamenti saranno comprensivi della tassa governativa in vigore alla data di decorrenza.

Art. 4 - Decorrenza delle assicurazioni e termine del differimento

Le assicurazioni avranno decorrenza il 1° del mese successivo a quello in cui viene effettuato il versamento da parte del Contraente.
Il termine del differimento verrà fissato di volta in volta dall'assicurato con un minimo di un anno.

Art. 5 - Rivalutazione delle rendite durante il periodo del differimento

In deroga a quanto stabilito all'Art. 1 delle Condizioni Speciali, la rivalutazione delle singole assicurazioni di rendita verrà effettuata al 1° Gennaio di ciascun anno.
Per le assicurazioni aventi decorrenza diversa dal 1° Gennaio la prima rivalutazione sarà effettuata in pro-rata temporis.
A parziale modifica del punto A) della "Clausola di Rivalutazione" (allegata alla presente) la misura della rivalutazione sarà pari alla differenza tra l'85% del tasso di rendimento finanziario GESAV ed il tasso (3%) di interesse tecnico già conteggiato nel calcolo del premio di polizza.

Art. 6 - Pagamento della rendita

Il pagamento della rendita è previsto in rate mensili posticipate; l'assicurato potrà tuttavia richiedere, tramite la Contraente, il pagamento in rateazione diversa, purchè tale diritto venga esercitato almeno un mese prima del termine del differimento.
Con lo stesso periodo di preavviso l'assicurato potrà richiedere, tramite la Contraente, la conversione della rendita secondo una delle opzioni previste al punto 4) delle Condizioni Speciali della tariffa applicata. Gli importi conseguenti al cambiamento di rateazione o all'esercizio di una delle opzioni previste, verranno determinati con basi attuariali.





Art. 7 - Anticipazione e proroga del termine del differimento

Il termine del differimento di cui all'Art. 4 potrà essere, su richiesta dell'assicurato tramite la Contraente, posticipato ad altra data e darà luogo ad un aumento della rendita assicurata che verrà determinato su basi attuariali. Il termine di differimento potrà altresì essere anticipato; in tal caso la rendita assicurata verrà ridotta su basi attuariali.

Art. 8 - Beneficiari

Beneficiari delle singole assicurazioni saranno:

- a) per la rendita, gli assicurati stessi o le persone designate per la reversibilità, come previsto dalle Condizioni Speciali;
- b) in caso di morte durante il periodo di differimento, gli eredi legittimi o testamentari dell'assicurato, salvo esplicita diversa disposizione al riguardo.

In caso di vita al termine del differimento, qualora venisse esercitata l'opzione di capitale in luogo della rendita, la Società liquiderà quanto dovuto direttamente all'assicurato.

Art. 9 - Riscatto

Nel caso di situazione di particolare bisogno di un assicurato, valutata ed attestata dal Contraente, la polizza ad essa relativa potrà essere riscattata ed il riscatto sarà pari alla riserva matematica esistente in quel momento. L'operazione di riscatto non è ammessa durante il godimento della rendita.

Art. 10 - Comunicazioni della Società

La Società darà annualmente comunicazione a ciascun assicurato della situazione delle rendite assicurate a suo favore, non ancora entrate in godimento.

Art. 11 - Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha effetto dal 1° Novembre 1984 per la durata di anni dieci. Essa si intenderà tacitamente rinnovata per eguali periodi successivi, salvo disdetta di una delle due Parti contraenti, che dovrà essere comunicata con preavviso di sei mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12 - Condizioni Generali di assicurazione

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente Convenzione si farà riferimento alle allegate Condizioni Generali e Speciali di assicurazione, nonchè alla Clausola di Rivalutazione e relativo regolamento GESAV.





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Foglio n. 4

COLLETTIVA N. 48.684

Art. 13 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Venezia.

Venezia, li 12 Novembre 1984

IL CONTRAENTE
GRUPPO AZIANDI "GENERALI",
Direzione di Milano

ASSICURAZIONI GENERALI





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

CARIFFA 11R-RIV

COLLETTIVA N. 48.684

CONTRAENTE: Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Trieste
Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Milano
Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Venezia

APPENDICE N° 1

alla Convenzione n° 48.684 stipulata in data 12 Novembre 1984 tra la Contraente sopraindicata e le Assicurazioni Generali - Direzione di Venezia.

Resta convenuto fra le parti che, ai familiari conviventi dei Soci attuali e futuri in quiescenza delle Generali, viene estesa la possibilità di entrare a far parte degli assicurati della Collettiva in termini, alle medesime condizioni stabilite dalla Convenzione n° 48.684 per i Soci sopracitati.

Fermo il resto.

Fatta e firmata in duplice esemplare ad un solo effetto, ad uso delle Parti Contraenti.

Venezia, li 11 Dicembre 1984
ASSICURAZIONI GENERALI

IL CONTRAENTE

DIREZIONE DI VENEZIA / RAMO VITA

Direzione di Venezia - piazza S. Marco, 105 - cap. 30124 - c.p. 663 - tel. (041) 789111 - telegr.: Generali Venezia - telex: 410167 GRALI I



Società costituita nel 1831 a Trieste - cap. soc. L. 250.000.000.000 int. vers. - Sede legale in Roma - Sede amministrativa e domicilio fiscale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2
Cod. fisc. e partita IVA 00079760328 - Reg. Soc.: Roma 258/21 - Trieste 98 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del RDL 29 aprile 1923 n. 966



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

COLLETTIVA N. 48.684

CONTRAENTE: Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Trieste
Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Milano
Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Venezia



APPENDICE N. 2

alla Convenzione n. 48.684 stipulata in data 12 Novembre 1984 tra la Contraente sopraindicata e le Assicurazioni Generali - Direzione di Venezia.

Con riferimento alla Convenzione indicata a margine, di cui la presente appendice forma parte integrante, le parti Contraenti concordano, con effetto dal 1° Novembre 1986, di escludere dalla partecipazione alla citata Convenzione tutti i soci attuali e futuri del Contraente e altresì di ritenere abrogati gli Art. 5 - 6 e sostituiti dai seguenti:

Art. 5 - Rivalutazione delle rendite durante e dopo il periodo di differimento

In deroga a quanto stabilito all'Art. 1 delle Condizioni Speciali, la rivalutazione delle singole assicurazioni di rendita verrà effettuata al 1° Gennaio di ogni anno, durante il periodo di differimento, e all'anniversario della data di scadenza per il periodo successivo.

Durante il periodo di differimento per le assicurazioni aventi decorrenza diversa dal 1° Gennaio la prima rivalutazione sarà effettuata in pro-rata temporis.

Analogamente si procederà per l'ultima rivalutazione per scadenze diverse da tale data.

A parziale modifica del punto A) della "Clausola di Rivalutazione" (allegata alla presente) la misura della rivalutazione sarà pari alla differenza tra il 90% del tasso di rendimento finanziario GESAV ed il tasso (3%) di interesse tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

Art. 6 - Pagamento della rendita

Il pagamento della rendita è previsto in rate mensili posticipate; l'assicurato potrà tuttavia richiedere, tramite il Contraente, il pagamento in rateazione diversa, purchè tale diritto venga esercitato almeno sei mesi prima del termine di differimento.





segue Appendice n° 2

COLLETTIVA N. 48.684

Con lo stesso periodo di preavviso l'assicurato potrà richiedere, tramite la Contraente, la conversione della rendita secondo una delle opzioni previste al punto 4) delle Condizioni Speciali della tariffa applicata. Gli importi conseguenti al cambiamento di rateazione o all'esercizio di una delle opzioni previste, verranno determinati con basi attuariali.

Al fine di meglio chiarire quanto riportato nell'Appendice n° 1, resta inoltre convenuto che per familiari conviventi deve intendersi, il coniuge del Socio, i familiari a suo carico e altri parenti conviventi, quest'ultimi però solo se con età superiore a 55 anni.

NORMA TRANSITORIA

Tutte le assicurazioni non in liquidazione, stipulate da Soci del Contraente con la Convenzione sopracitata, saranno trasferite nella Collettiva n° 50.454.

Fermo il resto.

Venezia, 19 Novembre 1986

IL CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI

* nelle 48684 restano i familiari





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

COLLETTIVA N. 48.684

CONTRAENTE: Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Trieste
Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Milano
Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Venezia

APPENDICE N. 3

FAMILIAR ~~SI~~
alla Convenzione n. 48.684 stipulata in data 2 Novembre 1984 tra il Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Trieste, il Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Milano, il Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Venezia e le Assicurazioni Generali - Direzione di Venezia.

A parziale modifica all'Art. 5 della Convenzione indicata a margine, di cui la presente appendice forma parte integrante, resta convenuto che la misura della rivalutazione applicata sarà pari al 95% del tasso di rendimento finanziario GESAV al netto del tasso tecnico del 3% già conteggiato.

La quota di rendimento trattenuta dalla Società non potrà in ogni caso risultare inferiore ad 0,5 punto percentuale.

Inoltre sui tassi della tariffa applicata, a decorrenza dal 1° Gennaio 1990 verrà apportato uno sconto nella misura del 4% proporzionalmente ridotto per durate inferiori ad anni 10.

In ogni caso il tasso di premio scontato non potrà essere inferiore al tasso puro.

Fermo il resto.

Mogliano Veneto, 24 Gennaio 1990

IL CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI

(* Sentito sig. Mosiero, non scrivere "FAMILIARI" nell'appendice!





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

POLIZZA COLLETTIVA N. 48.684

CONTRAENTE: *Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Trieste*
Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Milano
Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Mogliano Veneto

Appendice n° 4

alla Convenzione N. 48.684 stipulata in data 2 Novembre 1984 tra il *Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Trieste*, il *Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Milano*, il *Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Mogliano* e le *Assicurazioni Generali - Direzione di Mogliano Veneto*.

In deroga a quanto stabilito all'art. 5 - Rivalutazione delle Rendite - della Convenzione n° 48.684, successivamente sostituito dall'appendice n° 3, resta convenuto che l'aliquota di partecipazione della Contraente al rendimento finanziario GESAV è stabilita nella misura del **97,5%** a decorrere dal 1° Gennaio 1993.

Fermo il resto.

Mogliano Veneto, 28 aprile 1994

LA CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

POLIZZA COLLETTIVA N. 48.684

CONTRAENTE: *Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Trieste*
Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Milano
Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Mogliano Veneto

Appendice n° 5

alla Convenzione N. 48.684 stipulata in data 22 Novembre 1984 tra il *Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Trieste*, il *Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Milano*, il *Gruppo Lavoratori Anziani delle Generali di Mogliano* e le *Assicurazioni Generali - Direzione di Mogliano Veneto*.

A parziale deroga di quanto stabilito all'Appendice n° 2 della Convenzione n° 48.684, decorrere dal 1° Gennaio 1994, l'ultimo comma - Norma Transitoria - della suddetta deve intendersi abrogato.

A decorrere da detta data sarà quindi consentito nuovamente l'ingresso in assicurazione, ovvero la prosecuzione dei versamenti di premio relativamente alle posizioni in essere alla medesima data, esclusivamente ai coniugi, ai figli a carico ed ai parenti conviventi, quest'ultimi solo se di età superiore ad anni 55, del Socio della Contraente.

Inoltre a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2 - Garanzie assicurative e premi - della Convenzione n° 48.684, le prestazioni assicurative relative ai versamenti di premio successivi al 1° Gennaio 1994 saranno garantite dalla Società mediante l'impiego della propria tariffa 11R-RIV (DIP) - assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico puro, con controassicurazione e rivalutazione delle prestazioni - in vigore all'epoca di ciascun singolo versamento.

Fermo il resto.

Mogliano Veneto, 17 Maggio 1994

LA CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.





Polizza Collettiva n. 48684

CONTRAENTE: **GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DELLE GENERALI DI TRIESTE**
GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DELLE GENERALI DI MILANO
GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DELLE GENERALI DI MOGLIANO VENETO

Appendice n. 6

alla Convenzione n. 48684 stipulata in data 12 Novembre 1984 fra il GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DELLE GENERALI DI TRIESTE, il GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DELLE GENERALI DI MILANO, il GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DELLE GENERALI DI VENEZIA e le ASSICURAZIONI GENERALI - Direzione per l'Italia.

La Società prende atto che - a decorrere dal 1° Gennaio 1996 - la Contraente assume la denominazione di "**GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI**".

Il Gruppo attualmente si articola in quattro Sezioni istituite presso la Direzione Centrale di Trieste, la Direzione per l'Italia - Uffici di Mogliano Veneto e di Milano, nonché gli Uffici di Roma dell'Azienda. I Soci vengono iscritti ad una delle Sezioni in base al criterio della residenza anagrafica.

A modifica di quanto stabilito nell'Appendice n. 4 dd. 28.4.1994, alla Convenzione a margine indicata, resta convenuto che l'aliquota di partecipazione della Contraente al rendimento finanziario GESAV è stabilita nella misura del **98 %**, a decorrere dal 1° Gennaio 1996.

Fermo il resto.

Mogliano Veneto, 19 Giugno 1997

CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI



per il Contraente



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Polizza Collettiva n. 48684

CONTRAENTE: **GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI**

Appendice n. 7

alla Convenzione n. 48684 stipulata in data 12 Novembre 1984 fra il GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DELLE GENERALI DI TRIESTE, DI MILANO E DI VENEZIA e le ASSICURAZIONI GENERALI - Direzione per l'Italia.

A modifica ed integrazione di quanto stabilito all'art. 4 - Decorrenza delle assicurazioni e termine del differimento, del Contratto in termini, si conviene che le assicurazioni - relativamente ai nuovi ingressi ed a versamenti di premio successivi al primo - avranno decorrenza dal giorno dei medesimi e nel caso di permanenza in assicurazione oltre la durata prevista come termine, il termine stesso verrà posticipato di anno in anno fino alla data di uscita dell'assicurazione, mediante ricalcolo delle prestazioni assicurate, applicando ai premi netti originariamente versati il relativo tasso di premio in vigore alla data del versamento medesimo - corrispondente alla nuova durata del differimento - consentendo di effettuare versamenti di premio sulle posizioni assicurative in questione, per tutto il suddetto periodo.

Fermo il resto.

Mogliano Veneto, 13 Ottobre 1997

CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI



per il Contraente



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Polizza Collettiva n. 48684

Contraente: GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI

APPENDICE n. 8

alla convenzione n. 48684 stipulata in data 12 novembre 1984 fra il GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DELLE GENERALI di Trieste, Milano e Venezia e le ASSICURAZIONI GENERALI - Direzione per l'Italia.

A parziale modifica e integrazione di quanto indicato in premessa del contratto in termini e in deroga a quanto precisato nell'Appendice n. 5 dd. 17 maggio 1994, al contratto stesso, si concorda che nella presente polizza collettiva - con effetto immediato - sarà consentito l'ingresso in assicurazione ovvero la prosecuzione dei versamenti di premio relativamente alle posizioni già in essere, esclusivamente ai soli coniugi conviventi, o situazioni similari, dei Soci in servizio o in quiescenza della Contraente, mediante l'apposito "Atto di Adesione" allegato alla presente Appendice.

Fermo il resto.

Mogliano Veneto, 27 ottobre 2000

CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI